



TRIBUNALE DI LIVORNO

Livorno, 6 marzo 2026

OGGETTO: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.

Previsione di redazione di atti e documenti in forma di documento analogico e di deposito dei medesimi con modalità non telematiche.

Il presidente del Tribunale

Visto l'art. 1 comma 1 e 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 27/12/2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31/12/2024) che, apportando modifiche al D.M. 29/12/2023 n. 217, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche presso i Tribunali ordinari, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie – salvo eccezioni espressamente previste – avvenga esclusivamente con modalità esclusivamente telematiche ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p.;

Richiamato il precedente Decreto presidenziale *ex art. 175-bis*, comma 4, c.p.p., che – rilevati i generalizzati malfunzionamenti dei sistemi per la gestione del processo penale telematico – ha consentito per il Tribunale di Livorno il deposito analogico degli atti fino al 28.2.2026;

Letta la relazione di aggiornamento del Magrif della sezione penale, depositata in data 1.3.2026, nella quale sono esposte le persistenti criticità che non consentono di gestire telematicamente alcuni degli atti del procedimento penale per i quali è finora previsto l'obbligo di legge;

Considerato, pertanto, che appare indispensabile, ad oggi, continuare a consentire la possibilità di procedere al deposito cartaceo di alcune specifiche categorie di atti, onde evitare decadenze processuali, e segnatamente:

- **Produzioni documentali in udienza**, rispetto alle quali non è ad oggi possibile un deposito telematico in tempo reale, sia per le già evidenziate carenze dell'applicativo, sia per la scarsità di accessi alla rete giustizia in aula (oggi superabile con soluzioni "ponte", come l'accesso tramite hotspot wi-fi e connessione VPN); tuttavia, fino a quando non sarà possibile gestire i depositi telematici anche durante l'udienza, appare necessario sollecitare le parti a depositare anche in digitale (tramite portale deposito atti penali ovvero con altre modalità utili quali supporti di memoria, invio tramite e-mail o PEC) i documenti prodotti in cartaceo in udienza onde evitare di gravare la cancelleria della scansione di tutte le produzioni;

- **Deposito di atti relativi a flussi attualmente non gestibili tramite APP**, quali:
 - incidenti di esecuzione;
 - reclami *ex art. 410-bis c.p.p.*;
 - ricorsi *ex art. 99 D.P.R. 115/2002*.
- **Deposito di provvedimenti relativi a processi assegnati ad altri magistrati**, esigenza che si pone ogni qualvolta un Giudice è chiamato ad emettere un provvedimento relativo ad un procedimento di cui non risulta assegnatario per i sistemi informatici (ad esempio, provvedimenti adottati dal Giudice di turno in caso di assenza dell'assegnatario; provvedimenti del Presidente del Tribunale o del Presidente di Sezione in caso di astensione o di riassegnazione per altra causa di un fascicolo; provvedimenti di liquidazione compensi ai difensori relativi a procedimenti già definiti da magistrati non più assegnati a questo ufficio);
- **Deposito di provvedimenti emessi da Giudici provvisoriamente assegnati ad altro ufficio**, ad esempio in caso di udienze preliminari assegnate per incompatibilità a Giudici dell'ufficio dibattimento o processi dibattimentali assegnati a Giudici dell'ufficio GIP/GUP;
- **deposito di atti per i quali non è prevista, allo stato, una specifica voce nel “titolario” di APP** (ferma restando la possibilità, in tal caso, di ricorrere al deposito come “atto atipico”);
- **provvedimenti in materia cautelare e atti dei procedimenti di impugnazione avverso gli stessi**, per i quali la gestione telematica è già diventata obbligatoria o (per le impugnazioni) lo diventerà a breve, il 31.3.2026 ma – considerata la delicatezza di questi provvedimenti, la brevità dei termini processuali, e l'impossibilità di garantire l'assoluta segretezza delle richieste di misura cautelare – appare necessario continuare a consentire, la possibilità di provvedere in formato cartaceo non solo in caso di malfunzionamenti “tecnici” ma anche ogni qualvolta la struttura complessiva del sistema informatico non consenta una efficace e tempestiva gestione del flusso relativo ai provvedimenti cautelari e alle relative impugnazioni;
- **liste testimoniali ex art. 468 c.p.p.**, il cui deposito telematico è possibile solo quando il fascicolo sia stato iscritto al ruolo generale del dibattimento con assegnazione del relativo numero, nel caso in cui tale iscrizione non sia stata ancora effettuata in prossimità della scadenza del termine di legge;

Ritenuto che le problematiche sopra illustrate, emerse già a seguito di un'iniziale applicazione della nuova normativa, debbano essere considerate alla stregua di malfunzionamenti a livello locale del sistema informatico, tali da pregiudicare lo spedito e corretto svolgimento dell'attività processuale e idonei a causare un significativo rallentamento delle risposte giudiziarie, in evidente contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

Visto l'art. 175-*bis*, comma 4, c.p.p., che consente al dirigente dell'ufficio giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici – ravvisabili non solo in caso di blocco del sistema informatico, ma anche nelle ipotesi in cui l'applicazione, in relazione alla realtà organizzativa dell'ufficio, non si presti ad un utilizzo efficace (in questo senso, v. Corte di cassazione n. 43678/2024 del 5.11.2024) –, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal direttore generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Ritenuto che, in attesa dell'adeguata e graduale implementazione dell'applicativo APP, che garantisca l'eliminazione delle problematiche, appare opportuno prevedere il c.d. regime del doppio binario limitatamente agli atti e ai flussi sopra elencati, consentendo in tali casi la redazione di atti e documenti anche con modalità analogiche nonché il deposito materiale (con possibilità di adottare atti in formato nativo/digitale anche mediante l'applicativo APP 2.0), quantomeno sino al 30 giugno 2026, in attesa delle necessarie implementazioni dei sistemi informatici;

Ritenuto, invece, che appare opportuno mantenere ferma la previsione dell'obbligatorietà del deposito di atti, documenti, richieste e memorie in tutte le altre ipotesi, salvo nel caso di contingenti problematiche tecniche nel deposito di singoli atti, che richiedono l'intervento dell'assistenza sistemistica, o di improvvise interruzioni del servizio, che impongono di ritardare il deposito degli atti fino al ripristino dei sistemi;

P.Q.M.

Visto l'art. 175 comma 4 c.p.p.

ACCERTA E ATTESTA

il malfunzionamento del sistema informatico del Tribunale di Livorno
e per l'effetto

DISPONE

che sino al 30 giugno 2026, salva l'anticipata risoluzione delle criticità evidenziate, oltre che mediante l'applicativo APP, gli atti, documenti, richieste e memorie possano redigersi con modalità analogiche nonché depositarsi materialmente (mediante il regime del c.d. doppio binario), relativamente ai seguenti atti e flussi procedurali:

- **Produzioni documentali in udienza**, con invito alle parti a fornire al Tribunale, oltre alle copie cartacee dei documenti, una copia digitale degli stessi da inserire nel fascicolo telematico a cura della cancelleria;
- **Deposito di atti relativi a flussi attualmente non gestibili tramite APP**, quali:
 - incidenti di esecuzione;
 - reclami *ex art. 410-bis c.p.p.*;
 - ricorsi *ex art. 99 D.P.R. 115/2002*.
- **Deposito di provvedimenti relativi a processi assegnati ad altri magistrati.**
- **Deposito di provvedimenti emessi da Giudici provvisoriamente assegnati ad altro ufficio;**

- **deposito di atti per i quali non è prevista, allo stato, una specifica voce nel “titolario” di APP** (ferma restando la possibilità, in tal caso, di ricorrere al deposito come “atto atipico”);
- **provvedimenti in materia cautelare e atti dei procedimenti di impugnazione avverso gli stessi**, quando la struttura complessiva del sistema informatico non consenta una efficace e tempestiva gestione del relativo flusso;
- **liste testimoniali ex art. 468 c.p.p.**, quando il procedimento non sia stato ancora iscritto al ruolo generale del dibattimento in prossimità della scadenza del termine di legge;

nonché in ogni altro caso in cui insorgano problematiche tecniche o interruzioni del servizio tali da non consentire il compimento dell’atto in tempo utile, da attestare nell’atto stesso a cura del Giudice o del cancelliere che lo redige.

Visti gli artt. 110 co. 4 e 111-ter, richiamati dall’art 175 bis co 3 c.p.p.;

DISPONE

che gli atti/documenti analogici così depositati dovranno essere successivamente convertiti in formato digitale, così da assicurare la continuità del fascicolo informatico, soprattutto nei procedimenti che sono già stati oggetto di digitalizzazione del cartaceo.

INVITA

il Magrif del settore penale a informare tempestivamente il dirigente dell’Ufficio, il presidente della sezione penale e tutti i magistrati (professionali e onorari) della sezione penale di ogni sviluppo del procedimento di digitalizzazione del processo penale.

ORDINA

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Livorno.

Si comunichi:

- a tutti i magistrati (professionali e onorari) dell’Ufficio
- al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno
- al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Livorno
- al dirigente amministrativo
- al magrif della sezione penale dott. Andrea Guarini

***Il presidente del tribunale
dott. Luciano Costantini
firmato digitalmente***